

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Casa di Riposo comunale "Casa Mafalda"

Provincia di Udine

CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "CASA MAFALDA".----

Tra il Comune di Aiello del Friuli – Codice Fiscale e Partita Iva 00466330305, nella persona del Responsabile della Casa di Riposo _____, nato a _____ () il _____, domiciliato in Via Cavour n. 27 – Aiello del Friuli, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta - di seguito definito "Ente"; -----

e il Signor _____ nato a _____ () il __/__/____, residente a _____ () in Via _____, __ - c.f. _____ - di seguito definito "Contraente"; -----

Premesso che questo Ente ha accolto l'istanza di ricovero presso la Casa di Riposo comunale "Casa Mafalda" della Signora _____ c.f. _____ e, pertanto, si rende necessario disciplinare le condizioni di permanenza dell'interessata presso la struttura; -----

tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art 1 – per l'interessata al ricovero era stata presentata istanza di accoglimento presso la Casa di Riposo, di data _____ – acquisita con prot. n. ____ del _____; -----

L'interessata al ricovero identificata nella premessa è stata autorizzata all'accoglimento presso la Casa di Riposo a decorrere dal _____; -----

A partire dal _____ sorge l'obbligazione del pagamento della retta giornaliera e degli eventuali servizi aggiuntivi, trasporti e farmaci come indicato nel

Regolamento per la gestione della Casa di Riposo per anziani di Aiello del Friuli – di seguito denominato “Regolamento”.-----

Le parti danno atto che il posto rimarrà riservato fino all’ingresso a fronte del pagamento giornaliero del corrispettivo previsto per la conservazione del posto letto.-----

Art. 2 – Il Contraente è a conoscenza – ed ha provveduto ad informare l’ospite, qualora questo sia persona diversa dal Contraente – dei servizi erogati dalla Casa di Riposo, come descritti nella Carta dei Servizi della Casa di Riposo. In caso di reclami potrà utilizzare la procedura ivi prevista. -----

Il Contraente accetta che i farmaci, le visite e le cure specialistiche, nonché i trasporti con ambulanza non assunte dal servizio sanitario nazionale e non compresi in altre convenzioni stipulate dall’Ente, siano poste a carico dell’ospite. ---

Art. 3 – All’ospite è assegnato un posto letto in base ai posti resisi disponibili. Il Responsabile del Servizio, o chi da lui incaricato, può disporre successivi spostamenti motivati, semplicemente informando il Contraente, l’ospite o i parenti. -

Il Contraente si dichiara a conoscenza dei doveri elencati agli articoli 15 (libertà di via), 16 (comportamento degli ospiti), 17 (Uso locali, mobili e attrezzature) e 19 (visite) del Regolamento. La permanenza in struttura è subordinata al rispetto degli obblighi previsti per gli ospiti dal Regolamento ed al permanere di condizioni psicofisiche compatibili con le possibilità assistenziali della struttura. Il Contraente si impegna a ritirare l’ospite qualora la sua presenza diventi incompatibile con la disciplina interna dell’Ente come previsto dall’art. 18 (dimissioni dalla Casa) del Regolamento.-----

Art. 4 – Il corrispettivo giornaliero del servizio è quello stabilito dall’ultima Deliberazione della Giunta Comunale di determinazione delle rette. Al momento

dell'accoglimento l'importo della retta individuale è quello desumibile dalla categoria cui l'ospite appartiene, dalla residenza prima dell'ingresso in una struttura residenziale, dalla tipologia di servizio e di supplemento richiesti. -----

Il Contraente riceverà di anno in anno comunicazione dei nuovi importi qualora essi vengano variati. Inoltre, potranno essere comunicati nuovi importi anche in caso di variazioni di condizione in corso d'anno. -----

Per tutto quanto non specificato si rimanda all'art. 10 del Regolamento.-----

Art. 5 – La Casa di Riposo rilascerà fattura relativa alla retta prevista per il mese entro i primi dieci giorni del mese di riferimento.-----

Il Contraente si impegna a corrispondere l'importo indicato nella fattura entro il giorno 10 del mese di riferimento presso la Tesoreria dell'Ente. Eventuali conguagli per servizi non fruiti o aggiuntivi verranno accreditati o addebitati nella fattura del mese successivo. Nel caso in cui si verificano situazioni destinate a portare l'ospite in uno stato di indigenza totale o parziale, il Contraente si impegna ad attivarsi immediatamente presso il Comune di competenza al fine di ottenere l'integrazione o il pagamento della retta.-----

Qualora i pagamenti risultino in sospeso per due mesi, il primo giorno del terzo mese non pagato, l'Ente informerà il Comune di residenza prima dell'ingresso e promuoverà azione per il recupero dei crediti. Persistendo la situazione di insolvenza, senza che siano state quantomeno prestate delle opportune garanzie, si dovrà provvedere all'interruzione del servizio e alla dimissione dell'ospite. -----

Art. 6 - La Casa di Riposo rilascerà annualmente agli eventi diritto, su richiesta del Contraente, una dichiarazione contenente la quantificazione dei costi di assistenza specifica, deducibili dalle imposte sui redditi ai sensi del TUIR art. 10 c. 1 lett. b). ---

Art. 7 - Per ogni controversia insorta sul contratto, unico competente sarà il Foro di

Udine. -----

Art. 8 - Le parti convengono di procedere alla registrazione del presente atto solo in caso d'uso. In ogni caso il relativo onere resterà a carico del Contraente.-----

Art 9 - Il Contraente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003 (codice della Privacy) ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati e di quelli dell'ospite rappresentato qualificati come personali dalla citata Legge, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa. -----

Art. 10 – Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 e l'importo è a carico del Contraente. -----

Aiello del Friuli,

Per l'Ente

Il Contraente

Il Contraente dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341, c. 2 del Codice civile, le clausole del contratto di cui agli articoli 3, comma III (Permanenza in struttura), art. 5, comma V (dimissioni per insolvenza), art. 7 (Foro competente).-

Aiello del Friuli,

Il Contraente